



*Argomento n. 13/A all'O.d.G.*

*Verbale n. 13/A del 22 dicembre 2006*

**OGGETTO: Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati.**

La C.T.R.A.E.

- vista la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e le norme in materia ambientale;
- viste la L.R. 10.01.1997, n. 1 e la L.R. 22/07/1997, n. 27;
- vista la D.G.R. n. 1618 del 28.03.1995;
- visti il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 ed il D.Lgs. 624/1996;
- vista la L.R. 25.02.2005, n. 7, art. 1;
- viste la D.G.R. n. 781 del 26.03.2004 e le DD.GG.RR. n. 256 e 257 del 04.02.2005;
- vista la D.G.R. n. 400 dell'8.02.2000 e la necessità di provvedere a riguardo;
- viste le direttive del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio in data 03.03.2005, prot. DDS/2005/0226;
- visti i propri precedenti pareri con le relative motivazioni espressi in data 10.02.2005, 07.07.2005, 27.10.2005, 21.10.2004, 06.06.2002 e 06.10.2005;
- vista la legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni;
- valutate le argomentazioni e la documentazione in atti, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;
- valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

rileva, evidenzia e propone alla Giunta Regionale quanto segue.

Ai fini dello snellimento delle procedure ed in applicazione del principio di buona amministrazione per il perseguimento dei criteri di economicità, rapidità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, risulta necessario che le istanze di autorizzazione di

cava o di ampliamento possano essere denegate e rigettate in quanto irricevibili, nei casi di palese contrasto con le statuizioni della L.R. 07.09.1982, n. 44. Tutto ciò con provvedimento del Dirigente della Direzione regionale competente, in sintonia con le statuizioni di cui alla L.R. 10.01.1997, n. 1, senza che sia necessario proseguire con le incombenze dettate dall'iter procedurale della L.R. 44/1982, qualora un'istanza risulti in palese contrasto con le statuizioni della medesima legge, evitando quindi il successivo oneroso complesso e irragionevole iter e correlato esame della C.T.P.A.C. e della C.T.R.A.E.. Tutto ciò nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Tale modalità risulta particolarmente necessaria per le istanze presentate nei comuni di cui agli allegati n. 1 e 2 della L.R. 44/1982 quando le percentuali ammissibili sono già superate dalle superfici di cava, intese come area di effettivo scavo delle cave già autorizzate, ai sensi della L.R. 44/1982 e delle sopravvenute statuizioni delle leggi regionali 28.01.2000, n. 5 e 13.09.2001, n. 27.

Tali sopravvenute statuizioni normative hanno, infatti, profondamente modificato e correlativamente vanificato le originarie previsioni di cui alla L.R. 07.09.1982, n. 44, per i materiali di sabbia e ghiaia.

Infatti le quantità stabilite dall'allegato 3, richiamato dalla lettera e) dell'art. 44 della L.R. 44/1982, sostanzialmente non esprimono l'autosufficienza indicata per le province di Padova, Vicenza e Verona a seguito delle intervenute modifiche della L.R. 44/1982, apportate con le citate leggi regionali n. 5/2000 e n. 27/2001, che hanno sostanzialmente interrotto il meccanismo originario statuito all'art. 13 della L.R. 44/1982, superando in via derivata quanto stabilito dall'art. 44, lettera e) e relativo allegato n. 3 della L.R. 44/1982. Totali carenze di materiali di cava di sabbia e ghiaia si rilevano anche nelle province di Venezia, Rovigo e Belluno.

Occorre quindi necessariamente riferirsi ai prevalenti quantitativi complessivi regionali, venendo a mancare sostanzialmente la possibilità di contributo di tali materiali dalle province citate ed in particolare da Verona e Vicenza. Tutto ciò nell'ambito delle prevalenti finalità poste dalla L.R. 44/1982 tese al reperimento e alla concreta disponibilità dell'offerta regionale a soddisfazione del fabbisogno globalmente statuito.

Ne consegue che le direttive assunte con la precedente D.G.R. n. 1618 del 28.03.1995, peraltro a titolo sperimentale, risultano superate per quanto attiene gli aspetti precedentemente considerati.

Si rende altresì opportuno assumere contestualmente anche una serie di indirizzi, in gran parte già assunti dalla C.T.R.A.E. e adottati in via generale dalla Giunta Regionale, finalizzati tra l'altro a razionalizzare l'utilizzo del materiale associato (di scarto e scopertura, ecc.) proveniente dalle cave.

La gestione del materiale associato nelle cave a cielo aperto di calcare lucidabile e marmo esprime delle connotazioni che hanno condotto all'adozione di indirizzi finalizzati a

regolamentare fin dall'autorizzazione l'utilizzo di tale materiale. Esso proviene generalmente ed in buona parte dalla scoperta del giacimento in coltivazione e, per la restante parte, dal materiale di cava privo delle caratteristiche tipiche del materiale espressamente autorizzato, ma tuttavia con caratteristiche tali da costituire materiale associato di cava, industrialmente utilizzabile.

Nel merito la C.T.R.A.E. nella seduta del 10.02.2005, all'interno del parere reso in via generale per altri aspetti, ha dato la seguente indicazione: *“va sempre mantenuta nella disponibilità della cava la quantità di materiale estratto e da estrarsi necessaria per la ricomposizione della medesima come stimato nel progetto autorizzato, fatto salvo quanto diversamente statuito dal provvedimento di autorizzazione”*.

Si evidenzia al proposito che la C.T.R.A.E. ha assunto in via generale un orientamento per le cave a cielo aperto di marmo, calcari e altri materiali lucidabili, calcare da taglio e lastrolare, che è quello di prescrivere nelle autorizzazioni, ove è previsto l'asporto del materiale associato di risulta, che tale asporto *“potrà essere eseguito previa comunicazione al Comune. Il Comune potrà esercitare in tutto od in parte il diritto di prelazione sulla cessione di tali materiali e utilizzarli esclusivamente per le ricomposizioni ambientali o per opere di pubblica utilità o pubblico interesse nell'ambito del Comune medesimo. La ditta titolare dovrà pure comunicare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno e all'inizio dei lavori di cava le quantità, le caratteristiche ed i prezzi del materiale associato di risulta di cui al punto precedente che la ditta intende alienare e portare all'esterno dell'area di cava nell'anno solare in corso. Il Comune potrà pronunciarsi ed esercitare la prelazione di cui al precedente punto nel termine di 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, trascorsi i quali la ditta potrà autonomamente destinare ed impiegare il quantitativo annuale di materiale in eccedenza rispetto a quello necessario per la ricomposizione”*. Tutto ciò a compensazione e riduzione dell'incidenza dell'impatto ambientale provocato dall'attività e dai mezzi di trasporto sul contesto di zona.

Va da sè che la motivazione non è tanto quella di porre un diritto di prelazione vero e proprio a favore del Comune su tali materiali, ancorché estratti in via derivata, quanto quella di stabilire e prescrivere che tali materiali devono essere, per quanto possibile, mantenuti nel contesto ambientale e comunale di estrazione e, quindi, definire le modalità di prioritario uso in area locale sintetizzate operativamente nel termine prelazione, inteso come prescrizione d'utilizzo prioritario in ambito locale per motivi ambientali e d'impatto anche correlato ai trasporti.

L'aumento di volume del materiale associato, movimentato rispetto al volume a giacimento, comporta talvolta un esubero, rispetto alle quantità previste dal progetto di sistemazione ambientale, e il conseguente asporto delle eccedenze dal sito di cava. Il crescente fabbisogno di inerti nella Regione ha portato in varie circostanze all'aumento delle domande di commercializzazione e trasferimento del medesimo in siti lontani dall'ambito estrattivo, con

conseguente aumento degli impatti sulla viabilità e sull'ambiente circostante. Il mutato scenario economico ha evidenziato, altresì, le necessità di garantire la persistenza in cava delle quantità necessarie alla esecuzione del progetto di sistemazione ambientale autorizzato e di consentire il reperimento in zona di materiali necessari per opere pubbliche comunali e per le ricomposizioni ambientali in genere, anche di altre cave, laddove ne sia ravvisata l'utilità.

Pur riconoscendo la necessità di asportare dalla cava il quantitativo di materiale associato di risulta in esubero, si rende necessario provvedere alla regolamentazione di tale situazione, secondo il citato criterio indicato dalla C.T.R.A.E., in sintonia con le esigenze ancorate alle mutate sensibilità ambientali. Risulta quindi evidente l'opportunità di adottare tale metodologia, sia nelle nuove autorizzazioni di cava di pietre ornamentali a cielo aperto da rilasciare, sia in fase di eventuali varianti, di rinnovazione dell'autorizzazione ambientale o proroga delle autorizzazioni in essere per le medesime tipologie di cava.

Per le cave in sotterraneo, dove le esigenze di ricomposizione sono diverse e comunque limitate alle sole aree antistanti gli imbocchi delle gallerie, fermo restando l'eventuale utilità del materiale di scarto correlato alla sicurezza delle gallerie abbandonate, l'asporto del medesimo generalmente incide limitatamente nella realizzabilità della ricomposizione e in modo ben più consistente sulla viabilità. Risulta quindi congruo per le cave in sotterraneo stabilire che il materiale di scarto derivante dalla coltivazione può essere asportato dalle gallerie e riutilizzato in altro modo, purché ciò sia espressamente stabilito dall'autorizzazione o con le procedure di cui alla D.G.R. n. 781 del 26.03.2004 e dal presente provvedimento, considerate le condizioni di sicurezza nel tempo delle medesime, fatte salve diverse e specifiche disposizioni.

Va, altresì, precisato che per le cave in sotterraneo esistono sempre le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica di zona tale da imporre l'obbligo di consorzi nel rispetto dell'art. 26 della l. r. 44/82 e degli articoli 46, 47, 48, 49, 50 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

Si ritiene inoltre opportuno adottare gli indirizzi emersi a seguito di una valutazione complessiva delle problematiche legate alla gestione delle escavazioni in sotterraneo che si stanno via via proponendo anche in siti diversi da quelli in cui storicamente sono presenti, tenuto conto delle priorità correlate agli aspetti legati alla sicurezza dei siti e dei lavoratori.

Per quanto riguarda le attività estrattive da svolgersi in sotterraneo si evidenzia come la preferenza di tale tipologia di coltivazione di cava, per motivi essenzialmente paesaggistici, sia stata più volte ribadita anche in sede di Commissione Tecnica Regionale. La C.T.R.A.E. al fine di garantire le condizioni dei lavori in modo coerente con le necessità ambientali, di sicurezza e di ottimale gestione dei giacimenti, nella seduta del 07.07.2005, ha proposto alla Giunta Regionale l'adozione degli indirizzi operativi per le cave in sotterraneo riportati nel dispositivo del presente provvedimento.

In ogni caso dovrà essere rispettato quanto statuito dall'art. 141 del D.P.R. 128/1959 che così recita: *“ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in caso di inagibilità di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l'esterno; tale disposizione non si applica ai lavori di tracciamento, preparazione e ricerca”*. Occorre dunque prendere atto ed assumere in via generale le citate indicazioni di indirizzo già proposte dalla C.T.R.A.E. integrandole come precisato ai successivi punti 5 e 11.

Sempre per le medesime motivazioni si rende opportuno indicare, altresì, direttive per l'accorpamento, la riorganizzazione, il coordinamento e la razionalizzazione di contesti estrattivi in atto, con possibilità da parte della competente struttura regionale di prescrivere adeguamenti progettuali finalizzati ad una migliore sistemazione.

Nei casi in cui il recupero dell'area di cava sia previsto a bosco si ritiene consono prescrivere la ricostituzione del medesimo con il controllo del Servizio Forestale Regionale competente, soprattutto sulla scelta delle essenze arboree, e la verifica dell'attecchimento delle stesse da parte del medesimo Servizio prima dell'estinzione della cava.

Le recenti disposizioni esecutive adottate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 781 del 26.03.2004 prevedono che, *“fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione delle cave la Direzione regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali o di sicurezza”* (punto 4) e che *“le varianti ai progetti di coltivazione che non determinano incrementi del volume di materiale utile da estrarsi o delle superfici di cava, o modificazioni sostanziali della forma del recupero approvato, non sono soggette alle procedure previste per le nuove domande di cava, gli ampliamenti, le varianti sostanziali ai progetti autorizzati, e sono denegate o accolte anche con modifiche o prescrizioni con decreto del Dirigente della struttura competente, su istanza della ditta”* (punto 5).

A fronte della citata deliberazione della Giunta Regionale sono altresì emersi altri aspetti riferiti a varianti non sostanziali in corso d'opera ai lavori di coltivazione autorizzati. La Giunta Regionale si è espressa in merito con deliberazioni n. 256 e n. 257 del 04.02.2005 per le modifiche delle progressioni dei lotti e per varianti alla modalità di coltivazione per l'imprevista variazione di giacitura degli strati di materiale utile oggetto della stessa.

In relazione a tali casi la C.T.R.A.E. nella seduta del 21.10.2004 ha espresso pareri di indirizzo a loro volta fatti propri dalla Giunta Regionale con le citate deliberazioni.

Alla luce di quanto sopra risulta inoltre opportuno ribadire e specificare quanto statuito dalla citata DGR 781/2004 in merito alle varianti non sostanziali, secondo quanto già espresso ai punti 4) e 5) della medesima e dalle successive citate DD.G.R. n. 256 e 257 del 04.02.2005, provvedendo ad integrare tali indirizzi relativamente alla emersa necessità di

raggruppare, separare e unificare, per il medesimo sito estrattivo, progetti di coltivazione e/o ampliamento facenti capo o riconducibili alla medesima ditta e, tuttavia, autorizzati con separati atti. Tutto ciò, tenuto conto del pronunciamento dalla C.T.R.A.E. in data 06.10.2005, procedendo, previa istruttoria d'ufficio, con deliberazioni della Giunta Regionale che, fintanto efficaci, assorbono, modificano e sostituiscono le precedenti.

Sulla scorta dell'evidente necessità di snellimento e adeguamento dei progetti di cava, soprattutto per quanto riguarda quelli datati o autorizzati in virtù delle precedenti normative, occorre prendere atto che spesso tali progetti di coltivazione redatti nel passato sulla scorta di metodologie di rilievo plani-altimetriche superate rispetto alle attuali metodologie e, a volte, soprattutto nelle aree montane incoerenti con rispetto alle allocazioni catastali così come individuate con le nuove tecnologie (G.P.S., laser, ecc.) risultano meritevoli di aggiornamento, riposizionamento e riprofilatura tenuto conto della attuale reale collocazione dei reali volumi di "materiale utile" minerariamente stimabili a giacimento nell'ambito del progetto di cava così come autorizzato, degli interventi di messa in sicurezza adottati o da adottarsi da parte dell'autorità di polizia mineraria, delle modifiche e adeguamento della viabilità di accesso, dei diaframmi tra cave adiacenti. Dati e ambiti tutti che occorre ricondurre nella dimensione progettuale e ricomprendere nell'area della cava (area di cava più pertinenze) e, ove occorre, nell'area di cava (area di effettivo scavo) ai fini della sicurezza, di una razionale e corretta gestione e ricomposizione ambientale dei siti nella loro globalità, anche in sintonia con il più ampio contesto di zona e nel rispetto dei prevalenti interessi ambientali sanciti dall'art. 1 della L.R. 44/1982 e senza sostanziale incremento del volume asportabile di materiale utile, considerate le connotazioni progettuali e stimate dall'autorizzato. Tutto ciò previa pubblicazione dell'istanza o dell'avvio del procedimento d'ufficio presso il Comune ai sensi della L. 241/1990.

Correlativamente è necessario che la Direzione regionale competente possa prescrivere dove risulti necessario alle ditte titolari di autorizzazione di cava progetti di adeguamento e riposizionamento plani-altimetrico, come precedentemente descritti, da effettuarsi con le metodologie in essere (laser-scanner, GPS, teodoliti laser, capisaldi plani-altimetrici rilevati con sistemi satellitari, ecc.).

Parimenti le ditte, sulla scorta di puntuali rilievi, potranno richiedere gli adeguamenti in assestamento plani-altimetrico, precedentemente definiti, previ adeguati rilievi, effettuati con laser-scanner e comunque con strumentazione adeguata, e sensibili miglioramenti della ricomposizione ambientale autorizzata secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione regionale competente nel rispetto dei titoli di disponibilità.

Gli adeguamenti potranno essere autorizzati con decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Attività Estrattive secondo le procedure della già adottata deliberazione 781/2004, confermate, integrate e specificate dal presente provvedimento.

Tali procedure permettono di attuare con maggiore economicità, efficacia, rapidità ed efficienza l'azione amministrativa volta ad una gestione delle cave con indubbi vantaggi in termini di risultato e di coordinamento tra aspetti estrattivi e ricompositivi.

Inoltre, in riferimento alla disposizione di cui all'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, secondo quanto già previsto al 5° comma dell'art. 16 della L.R. 44/1982, e comunque in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, occorre precisare che, per le cave, la Regione Veneto si riserva la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.

Si ritiene anche necessario ribadire quanto espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 10.02.2005 con la seguente indicazione, precisando che per materiale detritico, ai sensi e ai fini della L.R. 44/1982, si intende e va inteso il materiale incoerente di granulometria eterogenea che appartiene ad un sedimento accumulato ad opera prevalente della gravità e non di processi caratteristici degli ambienti costieri, fluviali, fluvioglaciali.

E' emersa la necessità di chiarire e semplificare la modalità di presentazione e di accertamento dei titoli di disponibilità del giacimento di cava. Tale disponibilità costituisce fondamento giuridico sia per l'istanza che per l'autorizzazione di cava in quanto le cave sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo dall'art. 45 del R.D. 29.07.1927, n. 1443. Inoltre l'art. 18, 7° comma, lettera e) della L.R. 44/1982 stabilisce che l'atto di autorizzazione stabilisce il termine entro il quale il titolare deve, a pena di decadenza, produrre il titolo di disponibilità del giacimento. Ai fini dello snellimento delle procedure ed in applicazione del principio di buona amministrazione, per il perseguimento dei criteri di economicità, rapidità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, occorre stabilire, sempre nel rispetto di quanto statuito dalla L.R. 44/1982 art. 18, 1° comma, 7° comma, lettera e), che per tutte le nuove delibere di autorizzazione di cave la presentazione dei titoli di disponibilità delle aree di cava dovrà avvenire prima del rilascio dell'atto decisivo conclusivo assunto dalla Giunta Regionale. Ciò al fine di evitare l'illecito costituito dall'eventuale inizio dei lavori in aree non legittimamente in disponibilità od il rilascio dell'autorizzazione in contrasto con le statuizioni di cui al 1° comma dell'art. 18 della L.R. 44/1982.

L'accertamento della disponibilità del titolare delle aree di cava dovrà avvenire a cura della competente Direzione regionale che, in assenza di tali titoli, provvederà a richiederli alla ditta in originale con autentica notarile o in copia di atto registrato all'Ufficio di Registro controfirmata in originale dalla ditta.

Per gli ambiti ed i relitti demaniali potrà assumersi come titolo di disponibilità l'assenso espresso dall'Amministrazione titolare del demanio (amministrazione competente ovvero consorzi di bonifica ovvero enti civili, ecc.) alla realizzazione dell'intervento e

correlata ricomposizione del sito demaniale ovvero, nei casi di cessione dell'area demaniale, l'assenso dell'Amministrazione e la determinazione di sdemanializzazione.

Inoltre, a fronte della tendenza ad appaltare a terzi le coltivazioni di cava, occorre precisare in modo esplicito la funzione dell'art. 16, III° comma, della L.R. 44/1982, relativo al necessario preventivo nulla-osta della cessione dell'autorizzazione di cava. Tutto ciò fatti salvi i lavori e le attività specialistiche e tra queste quelle di ricomposizione e/o scavo. Si ricorda al riguardo che l'impresa autorizzata deve sempre mantenere la disponibilità del giacimento e le connotazioni essenziali di impresa mineraria e della capacità tecnica ed economica per tutta la durata della coltivazione e fino al provvedimento di estinzione. I doveri minerari, compreso l'obbligo alla ricomposizione ambientale dei siti, e i diritti di godimento della cava, devono restare in capo all'impresa mineraria. L'impresa mineraria deve quindi disporre dei materiali coltivabili e li potrà cedere ad avvenuta ottimale coltivazione in sicurezza. Infine, si ritiene opportuno precisare e ribadire, ai sensi delle vigenti normative in materia, che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava al risarcimento degli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione della cava.

Va quindi dato atto che il provvedimento di coordinamento e adeguamento di indirizzi assunti così come proposto assorbe e supera le deliberazioni di indirizzo precedentemente citate.

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate ed emerse, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

**Tanto premesso la C.T.R.A.E. a maggioranza, con**

**voti favorevoli n. 16**

**voti contrari n. 0**

**astenuti n. 1**

**su 17 presenti e votanti, approva e propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente provvedimento di determinazioni, indirizzi e linee guida.**

- 1) di far proprio ed approvare quanto riportato ed esplicitato di seguito e nelle premesse;
- 2) di stabilire che le istanze di apertura di nuove cave o di ampliamento delle cave esistenti in palese contrasto con la LR. 07.09.1982, n. 44, possono essere denegate e rigettate con decreto del Dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 10/bis della L. n. 241/1990 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero, per le istanze in essere, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento della Giunta Regionale;
- 3) di stabilire, in via generale, che nei futuri provvedimenti (autorizzazioni, proroghe dei termini, rinnovazioni dell'autorizzazione ambientale, varianti non sostanziali, ecc.) che riguardano cave a cielo aperto di marmo, calcari e altri materiali lucidabili, calcare da taglio e



lastrolare, in relazione al materiale associato sarà riportato il contenuto della seguente prescrizione:

*“l’asporto del materiale associato, in eccedenza rispetto a quanto necessario all’esecuzione delle opere di ricomposizione ambientale, e comunque per un volume movimentato non superiore a quello previsto nel progetto come autorizzato, potrà essere eseguito previa comunicazione al Comune. Il Comune potrà esercitare in tutto od in parte la prelazione sulla cessione di tale materiale e utilizzarlo o destinarlo esclusivamente per le ricomposizioni ambientali, anche di altre cave, o per opere di pubblica utilità o pubblico interesse nell’ambito del Comune medesimo. La ditta titolare dovrà pure comunicare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno e all’inizio dei lavori di cava le quantità, le caratteristiche ed i prezzi del materiale associato che intende alienare e portare all’esterno dell’area di cava nell’anno solare in corso. Il Comune, che svolge al riguardo funzioni di vigilanza, potrà pronunciarsi ed esercitare la prelazione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, trascorsi i quali la ditta potrà autonomamente destinare ed impiegare il quantitativo annuale di materiale in eccedenza rispetto a quello necessario per la ricomposizione”;*

**4)** di stabilire che il materiale associato derivante dalla coltivazione delle cave in sotterraneo potrà essere asportato purché ciò sia espressamente stabilito dal provvedimento di autorizzazione o con le modalità di cui ai successivi punti 6) e 7), fatte salve diverse e specifiche disposizioni e considerate anche le condizioni di sicurezza nel tempo delle gallerie;

**5)** di stabilire, in via generale, che per i progetti di coltivazione in sotterraneo va richiesta, per quanto pertinente, la documentazione di cui alla seguente lettera a) e che nei futuri provvedimenti (autorizzazioni, proroghe dei termini, rinnovazioni dell’autorizzazione ambientale, varianti non sostanziali, ecc.) che riguardano tali attività vanno indicate, per quanto pertinenti, le prescrizioni di cui alle seguenti lettere b), c), d), e) ed f). Di stabilire, inoltre, il rispetto delle procedure di cui alla successiva lettera g).

**a.** il progetto di coltivazione di cui all’art. 15 della L.R. 07.09.1982, n. 44 dovrà essere integrato dalla seguente documentazione:

- rilievo planimetrico in scala adeguata (leggibile e superiore a 1:2.000) delle escavazioni eventualmente già effettuate in sotterraneo, con indicate le principali e significative dimensioni del sistema di pilastri e/o setti e di gallerie e/o camere (lati pilastri, luce e altezza gallerie). Tale rilievo dovrà altresì rappresentare compiutamente il perimetro di cava, la distanza degli scavi dai confini, eventuali manufatti e fabbricati ubicati sul sito, l’ubicazione degli ingressi presenti e previsti, i luoghi di eventuale accantonamento del materiale di scarto;
- una o più sezioni significative, anche non rettilinee, con origine da uno degli ingressi al sotterraneo e prolungate fino alla zona di attuale o futura coltivazione. Tale o tali sezioni dovranno evidenziare l’andamento dei livelli di fondo cava, del tetto delle gallerie o camere e lo spessore della copertura rocciosa intercorrente tra lo scavo e la superficie del suolo;

- la verifica di stabilità degli scavi già effettuati nell'ambito della cava in essere;
  - il calcolo di stabilità, rapportato al metodo di coltivazione (adottato o da adottarsi), tarato sulle caratteristiche tecniche dei materiali rinvenuti, corredato dallo schema di coltivazione (schema con dimensioni minime dei setti e/o pilastri correlati alle dimensioni massime di gallerie e/o camere);
  - la relazione che evidenzia i volumi (reali e di stima) di materiale utile e associato autorizzati, estratti e da estrarsi;
- b.** far eseguire annualmente, a cura di un professionista abilitato, l'aggiornamento della documentazione indicata alla precedente lettera a) e trasmetterla alla Provincia, competente in materia di polizia mineraria, entro il 31 marzo di ogni anno unitamente allo stato di avanzamento dei lavori di cui agli artt. 33 e 37 del D.P.R. 128/1959. La citata documentazione dovrà essere corredata dal calcolo "a giacimento", sia del volume di materiale utile estratto che del volume di materiale associato estratto (asportato o accantonato), nonché l'ubicazione degli accantonamenti;
- c.** il materiale associato estratto, per il quale non è espressamente autorizzato l'asporto, dovrà essere accantonato esclusivamente all'interno dell'area di cava in camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e da riempirsi fino alla volta. E' vietato portare all'interno della cava e accatastare nelle gallerie o nelle camere materiali provenienti dall'esterno, non strettamente necessari alla coltivazione;
- d.** installare fino alla conclusione dei lavori di coltivazione presso gli imbocchi al sotterraneo una grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri, con maglia tale da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso ai non addetti;
- e.** al termine dei lavori di coltivazione dovranno rimanere agibili almeno due imbocchi al sotterraneo con l'intero accesso interdetto mediante l'installazione di grate e cancelli in ferro, solidi, muniti di lucchetto e tali da consentire ispezioni e l'accesso anche dopo l'estinzione della cava sia per le motivazioni di cui al successivo punto 11) che per motivi di sicurezza;
- f.** riportare, sull'area antistante gli imbocchi da non ostruirsi, uno spessore di almeno 50 cm di terreno vegetale, provvedendo a piantumare sulla medesima essenze autoctone atte e sufficienti al mascheramento dei citati imbocchi, in modo da consentire comunque l'accesso ai medesimi, e provvedere alla ricomposizione delle pareti rocciose a vista con tecniche di ingegneria naturalistica e/o ossidazione;
- g.** qualora per motivi di ordine gestionale, ambientali, di sicurezza, si renda necessario modificare, senza incrementi del volume di materiale utile da estrarsi o delle superfici di cava, il metodo di coltivazione della cava così come autorizzato, ovvero la dimensione minima dei setti e/o dei pilastri, nonché le dimensioni e l'altezza massima delle gallerie e/o delle camere, la ditta dovrà presentare istanza presso la competente struttura regionale, secondo le procedure di cui ai successivi punti 6) e 7), corredate dai rilievi, dalle verifiche, dai calcoli di

stabilità e da adeguate relazioni geologiche, e da una relazione sui volumi autorizzati e sui volumi di materiale utile e associato calcolati a giacimento, estratti, e da estrarsi.

In ogni caso dovrà essere rispettato quanto statuito dall'art. 141 del D.P.R. 128/1959 che così recita: *“ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in caso di inagibilità di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l'esterno; tale disposizione non si applica ai lavori di tracciamento, preparazione e ricerca”*;

6) di stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

7) di stabilire che le varianti ai progetti di coltivazione delle cave, che non determinano incrementi del volume di materiale utile da estrarsi o delle superfici di cava, o modificazioni sostanziali della forma del recupero approvato, non sono soggette alle procedure previste per le nuove domande, gli ampliamenti, le varianti sostanziali ai progetti autorizzati, e sono denegate o accolte, anche con modifiche o prescrizioni, con decreto del Dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive, su istanza della ditta titolare dell'autorizzazione;

8) le varianti ai progetti di coltivazione di cui ai precedenti punti 6) e 7), costituite da modificazioni e/o riposizionamenti e/o congrui approfondimenti dello scavo e, tra questi, quelli motivati dalla necessità di intercettare il giacimento o di seguire l'andamento del materiale utile o che modificano la conformazione e/o le sequenzialità temporali di coltivazione e delle sistemazioni ambientali stabilite, costituiscono varianti *“non sostanziali”* e possono essere denegate o accolte con le modalità di cui ai precedenti punti;

9) di stabilire che le ditte titolari di autorizzazione di cava potranno presentare istanza di adeguamento in assestamento plani-altimetrico delle medesime, previa disponibilità dei titoli e previo adeguato rilievo, effettuato con strumentazione e criteri in sintonia con le migliori tecniche ragionevolmente disponibili, e fornito su supporto informatico tale da consentire efficaci e spedite verifiche da parte dell'autorità di vigilanza. Gli adeguamenti plani-altimetrici potranno riallocare e riprofilare, razionalizzandoli, gli ambiti di cava autorizzata e ricomprendere ambiti di diaframma tra cave adiacenti, nuove viabilità di accesso ai cantieri, ambiti di messa in sicurezza anche a seguito di provvedimenti adottati o da adottarsi da parte dell'autorità di polizia mineraria, nonché comportare sensibili miglioramenti ai fini della sicurezza e della ricomposizione ambientale dei siti. Tali adeguamenti in assestamento

d'ambito, che non dovranno comportare in quanto tali diretti aumenti di volume di materiale utile asportabile rispetto all'autorizzato, potranno essere prescritti o autorizzati con decreto del Dirigente della Direzione regionale competente secondo le procedure di cui ai precedenti punti 6) e 7). Tutto ciò previa comunicazione dell'istanza alla Provincia, e al Comune per la pubblicazione ai fini della raccolta di eventuali osservazioni e opposizioni;

**10)** di stabilire, in via generale, che nei casi in cui ricorra la necessità di unificare e/o separare e/o accorpare progetti autorizzati di coltivazione e/o ampliamento di cave, l'attività istruttoria, attivabile sia d'ufficio che su istanza di parte, è posta nelle competenze istruttorie della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive. Tutto ciò in applicazione degli indirizzi procedurali stabiliti dai precedenti punti 6) e 7). A tal fine si procederà, previa istruttoria della Direzione regionale competente, con deliberazione della Giunta Regionale di modifica delle autorizzazioni in essere che, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti;

**11)** di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere comunque sempre per le cave in sotterraneo, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra cava e cave contigue che per la coltivazione di giacimenti adiacenti a cave in essere o estinte. Di stabilire che tali prescrizioni ed ogni correlato adempimento potranno essere statuiti con determinazioni del Dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività estrattive.

**12)** di precisare e stabilire che:

**a)** il materiale "associato" (come meglio definito al successivo punto 13) derivante dai lavori di coltivazione autorizzati va utilizzato prioritariamente per le ricomposizioni ambientali della medesima;

**b)** il materiale in esubero rispetto al progetto di ricomposizione autorizzato dovrà essere asportato secondo le modalità di cui al precedente punto 3) per le fattispecie estrattive stabilite al medesimo punto;

**c)** è fatto divieto di utilizzo nelle ricomposizioni di cava di materiale diverso da quello di cui alla precedente lettera a) se non espressamente autorizzato dal provvedimento di autorizzazione e tale utilizzo deve comunque svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

**d)** eventuali utilizzi di altro materiale, diverso da quello di cui alla precedente lettera a), potrà essere autorizzato o prescritto con le procedure di cui ai precedenti punti 6) e 7), se funzionale e migliorativo delle ricomposizioni autorizzate e nel rispetto di quanto statuito dalle direttive e norme in materia (D.G.R. n. 80 del 21.01.2005, D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ecc.);

**13)** di ribadire e precisare che, in via generale, con il termine “*materiale utile*” si intende e va inteso il materiale espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, mentre con il termine “*materiale associato*” (materiale sterile, materiale di scarto, materiale di scopertura, ecc.) si intendono gli altri materiali abbattuti in via derivata e correlata al fine di addivenire alla coltivazione del materiale utile a giacimento ed alla realizzazione della ricomposizione ambientale statuita;

**14)** di stabilire che per “*materiale detritico*” ai sensi e ai fini della L.R. 44/1982 si intende e va inteso il materiale incoerente di granulometria eterogenea che appartiene ad un sedimento accumulato ad opera prevalente della gravità e non di processi caratteristici degli ambienti costieri, fluviali, fluvioglaciali;

**15)** di stabilire che nei casi in cui gli interventi di cui ai precedenti punti 6), 7), 8), 9), 10) e 11) interessino contesti soggetti a vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici, ecc., il decreto autorizzativo e/o modificativo dell’originaria autorizzazione ambientale va emesso con il titolo unico di cui all’art. 16 della L.R. 44/1982. Tale atto va trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per le competenze poste in capo al medesimo dall’art. 82 del D.P.R. 616/1977 e dal D.Lgs. 42/2004;

**16)** di stabilire che nei casi in cui il recupero dell’area di cava sia prevista a bosco, la ricostituzione del medesimo dovrà essere eseguita con il controllo del Servizio Forestale Regionale soprattutto in funzione della scelta delle essenze arboree da mettere in opera ed inoltre, congiuntamente alla domanda di estinzione, dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale competente un’attestazione del Servizio Forestale Regionale relativa all’attecchimento delle essenze arboree;

**17)** di stabilire, nel rispetto di quanto statuito dalla L.R. 44/1982 art. 18, 1° comma e 7° comma, lettera e), che per tutte le delibere di autorizzazione di cave, la presentazione dei titoli di disponibilità delle aree di cava dovrà essere accertata prima del rilascio dell’atto decisivo assunto dalla Giunta Regionale. L’accertamento dei titoli della disponibilità delle aree di cava posti in capo alla ditta richiedente, dovrà avvenire a cura della competente Direzione regionale che, in assenza dei medesimi, provvederà a diffidare la ditta a presentarli in originale con autentica notarile o in copia di atto registrato all’Ufficio di Registro controfirmato in originale dalla ditta. Per gli ambiti ed i relitti demaniali potrà assumersi come titolo di disponibilità l’assenso espresso dall’Amministrazione titolare del demanio (amministrazione competente ovvero consorzi di bonifica ovvero geni civili, ecc.) alla

realizzazione dell'intervento e correlata ricomposizione del sito demaniale ovvero, nei casi di cessione dell'area demaniale, l'assenso dell'Amministrazione e la determinazione di sdemanializzazione;

**18)** di precisare e stabilire che l'autorizzazione di cava è rilasciata, previo accertamento regionale, ad imprese minerarie che esprimono, altresì, specifiche e accertate connotazioni di capacità "tecnica ed economica". I trasferimenti delle autorizzazioni sono soggetti a preventiva autorizzazione regionale ai sensi della legge mineraria e dell'art. 16, III° comma della L.R. 44/82. Ne consegue che non è ammesso l'affitto o l'appalto della cava ad altra ditta anche di un singolo lotto o cantiere, trattandosi infatti, nella sostanza, della trasposizione (trasferimento non autorizzato) delle funzioni poste espressamente in capo alla specifica impresa mineraria assegnataria di autorizzazione. Le ditte titolari di autorizzazioni di cave che attuano tali procedure potranno essere assoggettate alla sospensione dei lavori e alla procedura di decadenza di cui all'art. 30 della L.R. 44/1982. Parimenti la capacità tecnico-economica è requisito che deve sussistere ininterrottamente in capo al soggetto autorizzato per tutta la durata della coltivazione;

**19)** di precisare e ribadire che il materiale associato industrialmente utilizzabile, così come definito dal precedente punto 13), pur essendo residuale, è soggetto al contributo statuito dall'art. 20 della L.R. 44/1982 per le tipologie di materiale corrispondenti, qualora asportato dall'area di cava e non utilizzato per la ricomposizione ambientale della medesima;

**20)** di stabilire per tutte le attività di cava che dovrà essere mantenuta nella disponibilità della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione della medesima in conformità all'autorizzato;

**21)** di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

**22)** di stabilire che la prescrizione statuita al precedente punto 3) modifica e integra tutte le autorizzazioni in essere di cave a cielo aperto di marmo, calcari e altri materiali lucidabili, calcare da taglio e lastrolare e che si intende in tali atti interamente riportata e trascritta, assolve le statuizioni di cui al successivo punto 25;

**23)** di stabilire che le prescrizioni di cui ai punti 4) e 5) lettere b), c), d), e) ed f) modificano e integrano tutte le autorizzazioni di cave in sotterraneo e che quindi si intendono in tali atti integralmente riportate e trascritte, assolve le statuizioni di cui al successivo punto 25;

**24)** di stabilire che le prescrizioni di cui ai punti 6), 11), 12) 16), 19), 20) e 21) modificano ed integrano tutte le autorizzazioni di cava in essere e che quindi si intendono in tali atti integralmente riportate e trascritte, assolve le statuizioni di cui al successivo punto 25;

25) di pubblicare il provvedimento della Giunta Regionale sul B.U.R. del Veneto e di notificarlo a tutte le ditte titolari di autorizzazione di cava nella Regione Veneto.